

Emendamenti definiti con la Regione ER su adozioni piano aria, contributo a fondo perduto gelate aprile 2019 e fondo ristoro per agricoltura

ART. 21

E' aggiunto l'articolo 21 bis:

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l'esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 "Somma da destinare per il rimborso alle regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti" del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizione del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

Relazione

Considerato che alcune regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all'attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l'elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l'ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell'esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l'emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l'anno 2021.

All'onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziare al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" che prevede la necessaria disponibilità.

21.10. Lorenzin, Rossi, Gariglio, Miceli, Navarra.

ART. 21

All'articolo 21 è aggiunto l'articolo 21 bis:

All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

A maggiori oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili art 209

21.11. Lorenzin, Rossi.

ART. 186

All'articolo 186 è aggiunto l'articolo 186 bis:

“Articolo 186 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla [direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008](#), sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
2. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)- e. 2015/2043*, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'onere si provvede mediante le risorse del programma Next Generation EU.

186.2. Lorenzin, Rossi.